

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877

ROMA — LUNEDÌ 30 LUGLIO

NUM. 177

LEGGI E DECRETI

Il Num. 3961 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con lo insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paternità con dichiarazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dello insegnamento.

L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dallo istituto.

Art. 2. L'obbligo di cui all'art. 1º rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, della aritmetica e del sistema metrico: può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se lo esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare di anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1º, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustifichino colla istruzione procacciata diversamente, coi motivi di salute o con altri impedimenti gravi, la assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

La [legge 15 luglio 1877 n. 3961](#) rende l'istruzione elementare obbligatoria dai sei ai nove anni in tutto il Regno d'Italia...

«I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o con lo insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune» (art. 1, comma 1).